

INDETRAIBILITÀ DELLA C.D. «CAPITAL TAX» ASSOLTA IN SVIZZERA DALL'IMPOSTA CFC DOVUTA IN ITALIA

Risposta Agenzia Entrate a Istanza di Interpello n. 70 del 6.03.2026

- ✓ L'Agenzia delle Entrate (AE) ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità per la società italiana capogruppo (Alfa) di detrarre dall'IRES dovuta in Italia – in applicazione del regime delle *Controlled Foreign Companies* (nel seguito, «CFC») – la c.d. “Capital Tax”, un'imposta cantonale sul capitale assolta da una società controllata svizzera (Beta) che svolge attività di holding.
- ✓ Nello specifico, a partire dal periodo d'imposta 2002 la società Beta è qualificata come CFC, con conseguente imputazione per trasparenza del reddito al soggetto residente Alfa ed è, inoltre, soggetta alla Capital Tax. Quest'ultima si determina moltiplicando il «*taxable capital*» – costituito dalla somma di determinate voci patrimoniali (quali capitale sociale, riserve legali, riserve di utili e riserve «nascoste») risultante alla fine del periodo d'imposta – per il capital tax rate applicabile nel Cantone di residenza; l'importo così determinato è successivamente moltiplicato per specifici coefficienti municipali.
- ✓ L'AE ha dunque precisato che, per beneficiare del meccanismo del credito d'imposta di cui all'art. 165 del TUIR, i redditi prodotti all'estero devono concorrere alla formazione del reddito complessivo del soggetto residente Alfa (c.d. principio di inclusione) e che è necessario effettuare una verifica preliminare sulla natura del tributo e sulla sua eventuale assimilabilità alle imposte sul reddito; di talchè, sulla base degli elementi forniti, l'AE ha affermato che la Capital Tax non può essere qualificata come imposta sul reddito e, pertanto, non può essere portata in detrazione come credito d'imposta nell'ambito della disciplina CFC.
- ✓ In particolare, l'AE ha concluso che:
 - la Capital Tax non rientra nella categoria delle imposte sul reddito menzionate dalla Convenzione contro le doppie imposizioni tra Italia e Svizzera, né presenta elementi tali da poter essere equiparata ad «*altre imposte o altri tributi esteri sul reddito*» (secondo l'interpretazione autentica dell'art. 165 TUIR contenuta nell'art. 15, comma 2, del D.lgs. 14 settembre 2015, n. 147). Si tratta, infatti, di un'imposta riscossa sul patrimonio netto della società svizzera, determinata sulla base del relativo bilancio di esercizio;
 - la Convenzione Italia-Svizzera prevede già, alla lettera c) del Protocollo aggiuntivo, uno specifico meccanismo di accreditamento delle imposte patrimoniali, coerente con il principio di inclusione, stante che «*nel caso in cui un'imposta sul patrimonio dovesse in avvenire essere istituita in Italia, l'imposta svizzera sul patrimonio – i.e. la Capital Tax -, prelevata in conformità alle disposizioni della Convenzione, sarà dedotta da detta imposta italiana sul patrimonio*».

